



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 2541/2026

Oggetto: CASTAGNINO ANDREA - SERVIZIO AUTOGRU' E CARRELLI ELEVATORI, PORTO TURISTICO DI LAVAGNA. ISTANZA DI MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) RILASCIATA CON A.D. N. 2783 DEL 21.12.2017 RELATIVAMENTE AI COMPARTI EMISSIONI IN ATMOSFERA, SCARICHI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA ED ACUSTICA. PROVVEDIMENTO NEGATIVO. ACCERTAMENTO IN ENTRATA EURO 500,00.

In data 31/08/2026 il dirigente GIOVANNI TESTINI, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visti

l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

il combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Richiamati

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 17 del 26 maggio 2021 avente ad oggetto “Approvazione del nuovo regolamento sul procedimento amministrativo e per la transizione digitale”;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 35 del 26 novembre 2025 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 42 del 23 dicembre 2025 con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio di Previsione 2026/2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 2 del 15 gennaio 2026 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione finanziario (PEG) per il triennio 2026-2028;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 11 del 5 febbraio 2026 con cui sono stati approvati il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) e relativi allegati e il Gender Equality Plan 2026-2028;

Visti

la L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”;

il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante “Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravante sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 04/04/2012, n. 35” che ha regolamentato la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia ambientale;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in particolare, l'art. 1, comma a, del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che definisce Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) "il provvedimento rilasciato dallo sportello unico per le attività produttive, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale di cui all'art. 3" del medesimo decreto, ovvero:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della L. 26 ottobre 1995, n. 447;
- autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii.;

la circolare della Regione Liguria avente ad oggetto "D.P.R.59/13 Prime indicazioni disciplina AUA";

la circolare prot. n. 0049801/GAB del 0711.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Preso atto che a far data dal 01/01/2015, come disposto dalla L. 56 del 07/04/2014, la Città Metropolitana di Genova è subentrata alla Provincia di Genova;

Visti, in particolare

relativamente al comparto emissioni in atmosfera

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare la Parte V, Titolo I, "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

la L.R. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";

la L.R. 6 giugno 2017, n. 12, recante "Norme in materia di qualità dell'aria e di autorizzazioni ambientali";

relativamente alla disciplina degli scarichi industriali in pubblica fognatura

il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. e in particolare, la Sezione II della Parte III "Tutela delle acque dall'inquinamento";

la Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. che riporta i valori limite di emissione in acque superficiali e in fognatura;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

la L.R. 16 agosto 1995, n. 43, recante “Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall’inquinamento”;

la L.R. 31 ottobre 2006, n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”, ed in particolare l’art. 3 comma 1, che dispone che l’Autorità d’Ambito (ora Ente di Governo dell’Ambito) è competente al rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

la L.R. 13 agosto 2007, n. 29, recante “Disposizioni per la tutela delle risorse idriche”;

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1, recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti” che affida la funzione dell’Autorità d’Ambito (ora Ente di governo dell’ambito) dell’A.T.O. Centro-Est alla Città Metropolitana di Genova;

il Piano regionale di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 11 del 29/03/2016;

il Regolamento Regionale 10 luglio 2009, n. 4, ad oggetto “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio aree esterne”, che reca al Capo II, la disciplina prevista dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

il Regolamento d’utenza del Servizio Idrico Integrato e della Carta di servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 23 del 27/09/2023;

relativamente al comparto acustica

la L. 26 ottobre 1995, n. 447, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;

la L.R. 20 marzo 1998, n. 12, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;

Premesso che

con note assunte al protocollo con n. 20734, n. 20736 e n. 20739 del 07.04.2026, pervenute tramite S.U.A.P., Castagnino Andrea – Servizio Autogrù e Carrelli Elevatori, Porto Turistico di Lavagna, ha trasmesso istanza di modifica sostanziale dell’A.U.A. n. 2783/2017 finalizzata.

la modifica sostanziale è finalizzata sia all’adeguamento del sistema di collettamento e depurazione delle acque originate dalle attività svolte, come richiesto da Città Metropolitana di Genova con la nota di avvio nel procedimento di diffida ai sensi dell’art. 130, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., protocollo n. 1042 del 09.01.2026, sia al miglioramento dell’assetto operativo delle lavorazioni di verniciatura mediante l’utilizzo di un secondo impianto di aspirazione, convogliamento e abbattimento delle emissioni in atmosfera, con possibile incremento dei consumi di materie prime impiegate nei cicli di verniciatura e conseguente superamento dei quantitativi attualmente autorizzati. L’utilizzo del nuovo impianto comporterà altresì l’attivazione di un ulteriore punto di emissione mobile, identificato come E2, distinto da quello già in esercizio. Il nuovo impianto presenterà caratteristiche tecniche e potenzialità nominale analoghe a quelle dell’impianto attualmente autorizzato e operativo;

Atteso che

l’istanza, per quanto di competenza della scrivente amministrazione, è risultata completa del pagamento degli oneri di istruttoria effettuati in data 03.03.2026, tramite piattaforma PagoPa;

verificata la completezza formale dell’istanza la Città Metropolitana di Genova, con note protocollo



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

n. 22767, n. 22794 e n. 22796 del 15.04.2026, ha comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., e, contestualmente, ha convocato la conferenza dei servizi in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del D.P.R. 59/2013, al fine di acquisire i pareri del Comune Lavagna e del gestore IRETI S.p.A., ai sensi dell'art. 50 del Regolamento d'utenza del Servizio Idrico Integrato e della Carta del Servizio, Ambito territoriale di Genova – ATO Centro Est, approvato con Delibera del Consiglio Metropolitano n. 23 del 27/09/2023;

al Comune di Lavagna, oltre alle valutazioni in materia acustica, è stato chiesto di fornire il proprio parere in ordine all'istanza di autorizzazione anche sotto il profilo urbanistico-edilizio, ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed igienico sanitario, ai sensi del Regio Decreto 27 luglio 1934, come previsto dall'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

a tale proposito è stata convocata in sede di conferenza di servizi anche ATS Liguria (ex ASL 4 Chiavarese), a supporto del Comune stesso, per l'espressione del parere in materia igienico – sanitaria sopra citato;

con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato altresì fornito:

- il nominativo del responsabile del procedimento nonché dei referenti tecnici per i singoli comparti ambientali coinvolti;
- il termine di conclusione procedimento è fissato in 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, o in 150 giorni in caso di richiesta integrazioni;
- esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- il domicilio digitale dell'amministrazione metropolitana;
- il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

con nota protocollo n. 26529 del 30.04.2026 la suddetta nota è stata poi rettificata circa i tempi concessi agli enti per l'invio di richiesta integrazioni e pareri;

l'istanza è stata inviata per opportuna conoscenza anche alla Capitaneria del Porto di Lavagna, la quale con note assunte al protocollo con n. 24202 e n. 24204 del 21.04.2026, in un'ottica di fattiva collaborazione tra amministrazioni, ha fornito alcune informazioni e osservazioni;

Premesso che

con nota assunta al protocollo con n. 27133 del 05.05.2026 il Comune di Lavagna, tramite messaggio sul portale Impresa in un Giorno, ha comunicato che “ *[omissis]...in data 01/04/2026 è subentrata nella gestione del Porto Turistico di Lavagna la Soc. F2I S.G.R. S.P.A.* ”;

a tutt'oggi non risulta pervenuta al Comune di Lavagna, da parte dell'Azienda, alcuna istanza di concessione ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della navigazione per le aree dove svolge la propria attività;

alla luce di quanto sopra l'Azienda non sarebbe pertanto in possesso di alcun titolo sulle aree in questione, ove possano essere effettuate a norma dello strumento urbanistico vigente operazioni di “alaggio e varo di imbarcazioni”;

con nota protocollo n. 27703 del 07.05.2026 è stata inoltrata al Comune di Lavagna richiesta di chiarimenti in tal senso;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

con nota assunta al protocollo con n. 28953 del 12.05.2026 il Comune di Lavagna ha riscontrato la richiesta ribadendo quanto già comunicato in precedenza;

con nota protocollo n. 29933 in data 15.05.2026 è stato chiesto un incontro con il Comune di Lavagna, in considerazione delle implicazioni che l'assenza della concessione demaniale comporta ai fini della validità dell'A.U.A., nonché del fatto che la medesima criticità potrebbe interessare anche altre attività operanti nel Porto di Lavagna, al fine di chiarire in via definitiva la problematica riscontrata;

a seguito dell'incontro tenutosi in via telematica in data 20.05.2026, con nota protocollo n. 31283 del 21.05.2026 è stato chiesto al Comune di Lavagna la trasmissione dell'elenco delle aziende insistenti su aree demaniali, quindi soggette a concessione, e una planimetria con indicazione delle aziende in questione, per le verifiche di competenza;

con nota protocollo n. 31416 del 22.05.2026 è stata inoltrata a F2i Levante S.p.A. richiesta di informazioni circa la situazione concessoria generale del Porto di Lavagna;

con nota protocollo n. 31815 del 25.05.2026 è stata inviata all'Azienda comunicazione di preavviso di adozione di provvedimento negativo ai sensi dell'art 10 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii, facendo presente che, in considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, essendo venuta meno la disponibilità giuridica delle aree ove possano essere svolte le attività oggetto dell'autorizzazione, allo stato attuale la richiesta di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale non poteva essere accolta e che la stessa avrebbe potuto essere eventualmente ripresentata nel momento in cui l'Azienda fosse rientrata nella disponibilità delle aree;

con nota assunta al protocollo con n. 32921 del 28.05.2026, pervenuta anche dal S.U.A.P. in pari data con protocollo n. 33041, l'Azienda ha chiesto una proroga di 15 giorni per riscontrare la comunicazione ai sensi dell'art.10 bis, per espletare le necessarie procedure concessorie presso il nuovo Gestore del porto e presso il Comune;

con nota protocollo n. 34508 del 05.06.2026 è stata concessa una proroga sino al 19.06.2026;

con nota assunta al protocollo con n. 38174 del 22.06.2026 l'Azienda ha presentato una ulteriore istanza di proroga motivata con il fatto che, a seguito della stipula del contratto privatistico con il Gestore, era in attesa delle determinazioni del Comune di Lavagna;

con nota protocollo n. 36316 del 12.06.2026, e successivo sollecito prot. n. 38686 del 23.06.2026, è stato chiesto un incontro a F2i Levante S.p.A. e al Comune di Lavagna al fine di chiarire l'attuale situazione concessoria all'interno del Porto Lavagna e di definire la gestione delle autorizzazioni ambientali rilasciate;

con nota protocollo n. 38696 del 23.06.2026 è stato chiesto al Comune di Lavagna di essere aggiornati sull'esito delle procedure di assegnazione all'Azienda delle aree demaniali, alla luce della nuova richiesta di proroga;

con nota assunta al protocollo con n. 39313 del 26.06.2026 il Comune di Lavagna ha fornito un aggiornamento in merito allo stato di avanzamento della procedura concessoria a favore dell'Azienda, fornendo una planimetria delle aree interessate già di pertinenza dell'Azienda stessa;

con nota assunta al protocollo con n. 39370 del 26.06.2026 il Comune di Lavagna ha fornito una planimetria con la localizzazione delle aziende insistenti in area demaniale;

con nota assunta al protocollo con n. 40086 del 30.06.2026 F2i Levante S.p.A. ha confermato la disponibilità ad un incontro, chiedendo di individuare possibili date;



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

in data 09.07.2026 l'incontro si è svolto in modalità telematica;

con nota assunta al protocollo con n. 40288 del 01.07.2026 l'Azienda ha chiesto una ulteriore proroga di 60 giorni dei termini della diffida;

con nota protocollo n. 40958 del 03.07.2026 l'Ufficio scarichi e tutela delle acque di Città Metropolitana ha accolto la richiesta di proroga, con nuova scadenza fissata al 01.09.2026;

con nota assunta al protocollo con n. 49519 del 10.08.2026 l'Azienda ha chiesto nuovamente una proroga di 120 giorni dei termini della diffida;

con nota prot. n. 49519 del 10.08.2026 è stata accordata la suddetta proroga, per cui la nuova scadenza è stata fissata al 30.12.2026;

Atteso che, in considerazione del protrarsi dei termini degli adeguamenti impiantistici richiesti in diffida e dato il persistere dell'assenza della concessione demaniale sulle aree già oggetto di art. 10 bis, con nota prot. n. 51286 del 21.08.2026 è stato comunicato ai vari soggetti interessati al procedimento di modifica sostanziale dell'A.U.A. n. 2783 del 21.12.2017 che, in assenza di una soluzione progettuale che avrebbe dovuto essere necessariamente individuata in funzione delle future condizioni di disponibilità e destinazione delle aree soggette a concessione, a parere della scrivente amministrazione non sussistevano le condizioni per proseguire l'iter autorizzativo avviato in data 15.04.2026, e che pertanto era intenzione dell'amministrazione adottare provvedimento negativo in ordine al procedimento stesso;

Vista la relazione di chiusura procedimento protocollo n. 52289 redatta dal responsabile di procedimento in data 27.08.2026

Ritenuto alla luce di tutto quanto più sopra rappresentato che sussistano le condizioni per adottare atto negativo di rigetto, mancando attualmente le condizioni per accogliere l'istanza di modifica sostanziale dell'A.U.A., stante il persistere dell'incertezza sulle aree che potranno essere eventualmente assegnate a Castagnino Andrea – Servizio Autogrù e Carrelli Elevatori, Porto Turistico di Lavagna, e sulla loro relativa destinazione d'uso;

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Rosetta Sbarbaro, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto

il dirigente, ai sensi della L. 190/2012, art. 1, comma 42, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., art. 6 bis, e del PTPCT 2026/2028, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del responsabile del procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Atteso altresì che il presente atto non necessita di pubblicazioni specifiche, e che peraltro si ritiene opportuno che lo stesso venga pubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Genova;

Dato atto che il presente atto diventa efficace con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'articolo 147bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. come da prospetto contabile allegato;

Tutto quanto sopra premesso

DISPONE

fatti salvi i diritti di terzi,

- A) di adottare provvedimento negativo in ordine all'istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata a Castagnino Andrea – Servizio Autogrù e Carrelli Elevatori, Porto Turistico di Lavagna, con A.D. n. 2783 del 21.12.2017, relativamente ai comparti emissioni in atmosfera, scarichi acque reflue industriali in pubblica fognatura ed acustica, e di procedere pertanto all'archiviazione dei relativi atti;
- B) di inviare il presente atto ai Servizi finanziari per l'apposizione del visto contabile;

INVIA

copia del presente atto al S.U.A.P. del Comune di Lavagna per la successiva trasmissione a:

- Castagnino Andrea – Servizio Autogrù e Carrelli Elevatori, Porto Turistico di Lavagna;
- Comune di Lavagna;
- ATS Liguria (ex ASL 4 Chiavarese);
- IRETI S.p.A.;
- ARPAL.

Il presente atto verrà pubblicato all'albo pretorio on line per la durata di 15 giorni.

Contro il presente atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento ovvero in alternativa ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'atto medesimo.

Il presente atto è adottato a seguito di un procedimento durato 52 giorni dalla presentazione dell'istanza del 07.04.2026, tenuto conto di 94 giorni di sospensione termini dal 25.05.2026 al 27.08.2026

**Sottoscritta dal Dirigente
(GIOVANNI TESTINI)
con firma digitale**